

Regolamento del Comitato per l'Internazionalizzazione del Dipartimento di Scienze Biomediche

Deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche del 11/07/2025

Art. 1 – Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato per l'Internazionalizzazione (in seguito denominato Comitato) del Dipartimento di Scienze Biomediche (in seguito denominato Dipartimento).
2. Il Comitato non ha autonomia amministrativa, di bilancio, contabile, finanziaria e di gestione

Art. 2 Funzioni e Finalità

1. Il Comitato ha un ruolo consultivo e propositivo e agisce in sinergia con il Direttore e il Consiglio di Dipartimento, svolgendo funzioni di supporto, promozione e coordinamento delle attività internazionali del Dipartimento.
2. Il Comitato persegue le seguenti finalità:
 - a) promuovere e coordinare iniziative di internazionalizzazione in ambito didattico, scientifico e di terza missione che coinvolgano il Dipartimento e tutti i suoi membri;
 - b) favorire la mobilità internazionale e i rapporti con enti esteri di docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo;
 - c) sostenere l'attivazione di collaborazioni internazionali, convenzioni, doppi titoli, accordi Erasmus+ e Ulisse e programmi multilaterali;
 - d) supportare i docenti, gli studenti e il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento nelle fasi di compilazione delle pratiche necessarie per la partecipazione a bandi di mobilità e la stesura di accordi tecnico-scientifici internazionali;
 - e) monitorare e supportare la partecipazione a bandi competitivi e progetti di collaborazione internazionali che coinvolgano il Dipartimento;
 - f) promuovere la diffusione di informazioni e opportunità legate all'internazionalizzazione all'interno del Dipartimento;
 - g) riferire periodicamente al Consiglio di Dipartimento sull'attività svolta e proporre eventuali azioni strategiche da adottare in materia di internazionalizzazione.

Art. 3 – Composizione, nomina e durata

1. Il Comitato è composto da almeno tre docenti, da un membro del personale tecnico-amministrativo designato dall'Ateneo per lo svolgimento delle attività internazionali del Dipartimento e da uno studente scelto in seno alla rappresentanza del Consiglio di Dipartimento o dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento.
2. Sono componenti aggiuntivi del Comitato, senza diritto di voto, altri membri del Dipartimento o esperti e referenti di specifici progetti internazionali.
3. Il Coordinatore del Comitato viene nominato dal Direttore, e la sua nomina è ratificata dal Consiglio di Dipartimento.
4. La durata del Comitato è legata alla permanenza in carica del Direttore e può essere rinnovata con il rinnovo del Direttore.
5. Se convocato, il Direttore ha facoltà di partecipare alle riunioni dei Comitati e di esercitare il diritto di voto.
6. Il Coordinatore designa un sostituto tra i membri del Comitato, incaricato di svolgere le sue funzioni in caso di impedimento per giustificati motivi.

Art. 4 - Adunanze

1. Il Comitato per l'Internazionalizzazione è convocato dal Coordinatore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o del Direttore.
2. Il Comitato si riunisce almeno sei volte all'anno in sessione ordinaria.
3. La convocazione è inviata via e-mail accompagnata dall'ordine del giorno.



4. Le riunioni possono svolgersi in presenza o in modalità telematica.
5. Le sedute sono presiedute dal Coordinatore o, in sua assenza o incompatibilità, dal sostituto designato.
6. Un membro designato redige il verbale di ciascuna riunione, che viene approvato nella seduta successiva. I verbali sono conservati agli atti del Comitato e disponibili per consultazione da parte degli organi dipartimentali.

Art. 5 - Decadenza dalla nomina

1. Il Coordinatore può dimettersi dal suo ruolo, pur rimanendo componente del Comitato, comunicandolo al Direttore il quale provvederà a nominare un nuovo Coordinatore.
2. Tre assenze consecutive o cinque non consecutive in un periodo di dodici mesi, non adeguatamente motivate, di un componente del Comitato determinano la decadenza.
3. I componenti decaduti o cessati dal servizio saranno sostituiti da un altro componente nominato dal Direttore. La durata in carica di un componente subentrante sarà limitata alla scadenza del Comitato.

Art. 6 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.
2. Le sue eventuali modifiche e integrazioni devono essere approvate dal Consiglio di Dipartimento.
3. Il presente Regolamento sarà sottoposto a verifica, ai fini di una eventuale revisione, dopo un biennio dall'entrata in vigore, fatte salve particolari esigenze sopravvenute.
4. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda ai Regolamenti di Ateneo.